



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

# **PROPOSTA DI LEGGE**

## **N. 234 del 14 novembre 2025**

DI INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA

**CARTAGINESE**

---

***DISPOSIZIONI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLE SERATE SICURE***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VII – IV – I – VI – IX – XI

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



Gruppo consiliare Lega

# **Proposta di Legge Regionale**

## **“Disposizioni regionali per la promozione delle serate sicure”**

di iniziativa della Consigliera Laura Cartaginese

Firmato digitalmente da: Laura  
Cartaginese  
Data: 14/11/2025 13:13:04



Gruppo consiliare Lega

## Relazione

Negli ultimi anni si è registrato un crescente aumento di fenomeni legati all'abuso di alcol e sostanze stupefacenti da parte dei giovani, spesso in contesti di svago e di intrattenimento notturno. Tali comportamenti hanno prodotto un incremento preoccupante degli incidenti stradali, nonché episodi di malori e situazioni di rischio all'interno o nei pressi dei locali di aggregazione.

La Regione Lazio, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di tutela della salute, politiche sociali, formazione professionale e sicurezza nei luoghi di aggregazione, intende intervenire con strumenti concreti e coordinati per prevenire comportamenti a rischio, promuovere un divertimento sano e consapevole, volti a favorire la responsabilità condivisa tra istituzioni, gestori di locali e cittadini.

La proposta di legge "Serate Sicure Lazio" rappresenta un passo concreto verso una politica integrata di prevenzione e sicurezza che unisce la tutela della salute pubblica, la responsabilità sociale delle imprese e la partecipazione dei giovani.

Essa non intende limitare la libertà di aggregazione o il diritto al divertimento; invece, vuole promuovere un modello culturale fondato sulla consapevolezza, sul rispetto delle regole e sulla salvaguardia della vita.

Attraverso il coinvolgimento congiunto di istituzioni, operatori economici e società civile, la Regione Lazio afferma la propria volontà di costruire un ambiente notturno più sicuro, inclusivo e sostenibile, in cui il divertimento diventi sinonimo di responsabilità.

La presente proposta di legge nasce quindi con l'obiettivo di definire un modello di "serate sicure", volto a ridurre i danni derivanti dall'abuso di alcol e droghe, a garantire la sicurezza sanitaria nei luoghi di svago e a promuovere forme di mobilità sostenibile e sicura durante le ore notturne.

La Regione Lazio, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela della salute, sicurezza, politiche sociali e giovanili, intende adottare un approccio integrato per promuovere un modello di divertimento consapevole, sicuro e responsabile, che coniughi prevenzione, salute pubblica e partecipazione civica. L'articolo 8 definisce le coperture finanziarie della legge "Serate Sicure Lazio" attraverso nuovi capitoli di spesa per il triennio 2026-2028, finanziati mediante riduzione del fondo speciale della Missione 20, senza oneri aggiuntivi.

Le risorse sono così ripartite:

Misure di sicurezza nei locali: €50.000,00 per DAE (Missione 13 – Programma 7) e €50.000,00 per videosorveglianza, contapersone ed etilometri (Missione 14 – Programma 5).

Formazione (Art. 4, c.1): €100.000,00 (Missione 15 -Programma – Programma 4 ).

Volontariato e presidi sanitari (Art. 4, c.2): €500.000,00 nel 2026 (Missione 12 – Programma 8).

Logo e camper informativo (Art. 5): €100.000,00 nel 2026 (Missione 1 – Programma 3).

Mobilità notturna (Art. 6): €200.000,00 (Missione 14 – Programma 5).



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO



Gruppo consiliare Lega

Le risorse pari a 1.000.000,00 per l'annualità 2026 garantiscono l'attuazione delle misure previste, assicurando sostenibilità finanziaria e coerenza con gli obiettivi di sicurezza, prevenzione sanitaria e mobilità sicura.



Gruppo consiliare Lega

## Descrizione degli articoli

### Articolo 1 – Oggetto e finalità

Definisce l'obiettivo della legge: promuovere le serate sicure e responsabili attraverso politiche di prevenzione dell'abuso di alcol e sostanze, tutela della salute e sicurezza stradale, in collaborazione con enti locali, ASL, protezione civile e associazioni del territorio.

### Articolo 2 – Codice di informazione e comportamento

Introduce un "Codice di informazione e comportamento" per i locali di intrattenimento, sviluppato con le associazioni di categoria e giovanili, per regolare accesso, capienza, consumo di alcol, orari e spazi di decompressione.

### Articolo 3 – Misure di sicurezza obbligatorie e incentivi

Stabilisce l'erogazione di contributi regionali ai locali che adottano il Codice, per l'acquisto di defibrillatori (DAE), sistemi di videosorveglianza, contapersone ed etilometri volontari.

### Articolo 4 – Formazione e volontariato

Prevede corsi di formazione per gestori e personale dei locali su primo soccorso, uso dei DAE e gestione delle emergenze. Incentiva inoltre la collaborazione con associazioni di volontariato per il presidio sanitario e l'assistenza durante eventi di grande affluenza.

### Articolo 5 – Logo identificativo e camper informativo

Introduce il logo "Serate Sicure Lazio" per i locali aderenti alla legge e un camper informativo itinerante per campagne di sensibilizzazione. Il camper opererà in collaborazione con le ASL per il primo soccorso e la Protezione Civile per la sicurezza, mantenendo il coinvolgimento delle associazioni di volontariato e giovanili.

### Articolo 6 – Mobilità notturna e trasporti sicuri

Promuove start-up e progetti innovativi di mobilità sostenibile e sicura, finalizzati al trasporto notturno tra locali e centri abitati, in collaborazione con Comuni e imprese di settore. È istituito un bando regionale di sostegno economico e tecnico per le imprese e i servizi di trasporto notturno sicuro.

### Articolo 7 – Regolamento di attuazione

Stabilisce che la Giunta regionale adotti, entro 90 giorni, il regolamento di attuazione che definisce criteri, procedure e modalità operative.

### Articolo 8 – Disposizione finanziaria

Definisce in modo puntuale le coperture finanziarie e i relativi capitoli di bilancio, per un importo complessivo di € 1.000.000,00 destinato all'attuazione delle misure previste, come indicato nella relazione e nel testo di legge.

### Articolo 9 – Entrata in vigore

Dispone l'entrata in vigore.

## **Art. 1**

### **(Oggetto e finalità)**

1. La presente legge disciplina interventi di competenza regionale volti a promuovere la sicurezza, la tutela della salute e la prevenzione dell'abuso di alcol e sostanze stupefacenti nei luoghi di aggregazione e intrattenimento, in coerenza con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia di tutela della salute (art. 117, comma 3, Cost.), sicurezza urbana e politiche sociali.
2. La Regione Lazio, nel rispetto delle competenze dei Comuni e delle autorità di pubblica sicurezza, promuove un modello di "serate sicure" basato su:
  - a) prevenzione dei comportamenti a rischio;
  - b) tutela della salute e del benessere dei giovani;
  - c) responsabilità sociale degli operatori del settore.
3. La Regione attua le presenti finalità mediante strumenti di sensibilizzazione, formazione, incentivi e accordi con gli enti locali, le organizzazioni del terzo settore, le imprese e le associazioni giovanili.

## Art. 2

### (Codice di informazione e comportamento nei locali di intrattenimento)

1. La Regione promuove, d'intesa con le associazioni di categoria dei gestori dei locali di intrattenimento, le organizzazioni giovanili e i Comuni, l'adozione di un Codice regionale di comportamento finalizzato a favorire la sicurezza, la salute e il rispetto delle regole nei luoghi di intrattenimento.
  
2. Il Codice, approvato con deliberazione della Giunta regionale, disciplina in particolare:
  - a) il rispetto del divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18, secondo la normativa statale vigente (L. 125/2001 e s.m.i.);
  
  - b) la promozione di bevande analcoliche e a basso contenuto alcolico, anche mediante incentivi o sconti;
  
  - c) la diffusione di informazioni preventive sui rischi dell'abuso di alcol e sostanze, anche in collaborazione con ASL e scuole;
  
  - d) la promozione di aree di decompressione o ristoro nei locali, nel rispetto delle normative edilizie e di sicurezza comunali;
  
  - e) l'adozione di strumenti di monitoraggio della capienza dei locali e di etilometri volontari per la clientela, nel rispetto della normativa sulla privacy (Reg. UE 2016/679 – GDPR);
  
  - f) il rispetto dei regolamenti comunali in materia di orari di apertura e chiusura, favorendo un'organizzazione più sicura degli afflussi.
  
3. L'adesione al Codice è volontaria ma costituisce requisito per l'accesso ai benefici previsti dalla presente legge.

### **Art. 3**

#### **(Misure di sicurezza obbligatorie e incentivi)**

1. La Regione sostiene, mediante contributi a fondo perduto, i gestori dei locali di intrattenimento che aderiscono al Codice di cui all'articolo 2 e che si dotano di:
  - a) defibrillatori semiautomatici (DAE) conformi alle normative vigenti e installati da personale formato;
  - b) impianti di videosorveglianza conformi al Codice Privacy e alle autorizzazioni comunali;
  - c) sistemi contapersone per il controllo della capienza;
  - d) etilometri volontari per uso informativo dei clienti.
2. I contributi sono concessi secondo criteri di proporzionalità rispetto alla dimensione del locale, alla capienza e al numero di interventi di sicurezza adottati, come stabilito dal regolamento attuativo.
3. Gli oneri derivanti dall'acquisto, manutenzione e gestione delle attrezzature restano a carico del gestore, salvo incentivi regionali specifici.

#### **Art. 4**

##### **(Formazione e volontariato per le serate sicure)**

1. La Regione promuove corsi di formazione svolti da enti di formazione accreditati ai sensi della normativa regionale sulla formazione professionale, destinati a gestori, personale e addetti alla sicurezza dei locali, con contenuti riguardanti:
  - a) l'uso dei DAE e le tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base (BLS);
  - b) la somministrazione responsabile di bevande alcoliche;
  - c) la gestione delle emergenze sanitarie e di sicurezza;
  - d) la comunicazione e prevenzione dei comportamenti a rischio.
  
2. La Regione può stipulare convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato (ODV) e con gli Enti del Terzo Settore (ETS) iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nonché ai registri regionali competenti, al fine di garantire la presenza di personale formato in primo soccorso in occasione di eventi, manifestazioni o contesti caratterizzati da particolare affluenza, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).
  
3. I soggetti che partecipano ai programmi formativi e stipulano accordi con il volontariato possono accedere a incentivi regionali o rimborsi delle spese effettivamente sostenute.



Gruppo consiliare Lega

## Art. 5

### **(Logo identificativo “Serate Sicure Lazio” e camper informativo)**

1. È istituito il logo identificativo “Serate Sicure Lazio”, rilasciato ai locali che adottano integralmente le misure previste dalla presente legge.
2. Il logo, esposto in modo visibile, rappresenta un marchio di sicurezza, qualità e responsabilità sociale.
3. I locali che lo ottengono sono iscritti nel Registro regionale dei locali sicuri, gestito dall’Assessorato competente.
4. La Regione promuove campagne di sensibilizzazione istituzionale, avvalendosi tra l’altro di un camper informativo itinerante dotato di materiale divulgativo e personale formato, e sviluppando ulteriori strumenti e iniziative in collaborazione con le ASL e le associazioni giovanili.
5. Nell’ambito delle attività del camper informativo:
  - a) le ASL territorialmente competenti garantiscono, anche mediante personale sanitario o volontario accreditato, la presenza di unità mobili di primo soccorso, attività di prevenzione sanitaria e assistenza nelle situazioni di emergenza;
  - b) la Protezione Civile regionale, anche tramite le organizzazioni iscritte nell’elenco territoriale, collabora per la sicurezza logistica e operativa delle iniziative e per il coordinamento con le autorità locali;
  - c) le associazioni di volontariato e le organizzazioni giovanili partecipano alle campagne informative e alle attività di sensibilizzazione, nel rispetto dei protocolli stabiliti con la Regione e le ASL.
6. La Giunta regionale, con apposito atto, definisce le modalità operative di coordinamento tra ASL, Protezione Civile e volontariato, garantendo la coerenza con i piani sanitari e di emergenza regionali.

## **Art. 6**

### **(Mobilità notturna e trasporti sicuri)**

1. La Regione, d'intesa con i Comuni e le associazioni di categoria, promuove progetti di mobilità notturna sicura, favorendo forme di trasporto collettivo, servizi di "navetta sicura", car-sharing o partnership con imprese e start-up innovative nel settore.
2. La Giunta regionale può emanare bandi pubblici per sostenere economicamente imprese e start-up che realizzano progetti di mobilità notturna in collaborazione con locali di intrattenimento, nel rispetto delle normative statali e comunali in materia di trasporto pubblico e sicurezza stradale.
3. Tali progetti sono coordinati con i Piani di mobilità sostenibile dei Comuni e con le strategie regionali di riduzione delle emissioni.



Gruppo consiliare Lega

## **Art. 7**

### **(Regolamento di attuazione)**

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta un regolamento di attuazione che definisce:
  - a) i criteri e le modalità di concessione dei contributi;
  - b) la durata, i contenuti e i requisiti dei corsi di formazione;
  - c) le procedure di rilascio, controllo e revoca del logo "Serate Sicure Lazio";
  - d) le modalità di gestione del registro regionale;
  - e) i criteri di monitoraggio e valutazione dell'efficacia delle misure.

## **Art. 8 – (Disposizione finanziaria)**

Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede:

relativamente al comma 1, lettera a) dell'art. 3 (Misure di sicurezza obbligatorie e incentivi) mediante l'istituzione di apposito capitolo denominato nell'ambito della MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE, nel programma 07, "Finanziamento per acquisto DAE", alla cui autorizzazione di spesa, è aumentata di euro 50.000,00 per l'annualità 2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1;

relativamente agli interventi previsti al comma 1, lettere b),c), e d) dell'art. 3 mediante l'istituzione, nell'ambito della MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ, Programma 05, di un apposito capitolo denominato "Programma di sostegno economico per locali innovativi – Gestori locali con progetti di sicurezza avanzata impianti di videosorveglianza, sistemi contapersone ed etilometri nei locali di intrattenimento" alla cui autorizzazione di spesa pari ad euro 50.000,00 per l'annualità 2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1;

relativamente agli interventi previsti al comma 1 dell'art. 4 mediante l'istituzione, nell'ambito della MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE, Programma 04, di un apposito capitolo denominato "Formazione Gestori e personale dei locali" alla cui autorizzazione di spesa pari ad euro 100.000,00 per l'annualità 2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1;

relativamente agli interventi previsti al comma 2 dell'art. 4 mediante l'istituzione, nell'ambito della MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA, Programma 08, di un apposito capitolo denominato "Sostegno alle associazioni di volontariato e ai programmi di collaborazione per la sicurezza sanitaria nei locali di intrattenimento – Legge regionale 'Serate Sicure Lazio'", alla cui autorizzazione di spesa pari ad euro 500.000,00 per l'annualità 2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1;

relativamente agli interventi previsti all'art. 5 mediante l'istituzione, nell'ambito della MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE, Programma 03, di un apposito capitolo denominato "Realizzazione e promozione del logo 'Serate Sicure Lazio' e gestione del camper informativo per campagne di sensibilizzazione", alla cui autorizzazione di spesa pari ad euro 100.000,00 per l'annualità 2026, a valere sulle medesime annualità, nel



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO



Gruppo consiliare Lega

fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1;

relativamente agli interventi previsti al comma 2 dell’art. 6 mediante l’istituzione, nell’ambito della MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ, Programma 05, di un apposito capitolo denominato “Imprese di trasporto e start-up destinate a progetti di mobilità sicura collegata ai locali di intrattenimento e favorire l’integrazione tra locali e servizi di mobilità notturna”, alla cui autorizzazione di spesa pari ad euro 200.000,00 per l’annualità 2026, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO



Gruppo consiliare Lega

### **Art. 9 – (Entrata in vigore)**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL).